

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3084-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**ALFANO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
(**BRUNETTA**)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante
interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Presentato il 30 dicembre 2009

(Relatore: **PAPA**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 21 gennaio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3084 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo in quanto prevede interventi sul versante degli organici e su quello della digitalizzazione dei processi che, pur non strettamente connessi tra loro, appaiono comunque unificati dalla finalità di apportare miglioramenti alla funzionalità del sistema giudiziario;

il provvedimento introduce talune discipline transitorie: in particolare, l'articolo 3 sostituisce la normativa attuale con una nuova disciplina «sia straordinaria che temporanea. La possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi cosiddette »disagiate« trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data verrà varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema » (così nella relazione illustrativa); l'articolo 4, comma 5, dispone un regime transitorio valido nelle more dell'emanazione di un regolamento di delegificazione, che il Governo è autorizzato ad adottare fin dal 2002;

il decreto-legge dispone, all'articolo 4, misure in materia di digitalizzazione dei processi che, in alcuni casi, non sono immediatamente operative, in quanto gli effetti finali sono destinati a prodursi solo a seguito di appositi decreti ministeriali, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione (comma 1) o dal decreto (comma 9, in cui si prevedono anche ulteriori passaggi rispetto al decreto ministeriale stesso) ovvero entro il 1o settembre 2010 (comma 3); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

il provvedimento reca alcune locuzioni imprecise: in particolare, l'articolo 4, ai commi 1 e 9, richiama il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, oggetto del recente decreto legislativo n. 177 del 2009, che ne prevede la ridenominazione in «DigitPA»; il comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo 4 si riferisce al «decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1», mentre sia il primo periodo della medesima disposizione sia il comma 1 fanno invece riferimento a «uno o più decreti del Ministro della giustizia»; l'articolo 4, comma 3, prevedendo che la nuova disciplina acquisti efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di tali decreti nella «Gazzetta ufficiale», consente l'univocità del termine di decorrenza, in presenza

di più decreti emanati ai sensi del comma 2, solo se si verifica una loro contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 2 – volto a prorogare al 31 dicembre 2010 i giudici onorari ed i vice procuratori onorari « che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 », termine di scadenza fissato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007 e dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 95 del 2008, rispettivamente per « i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni ... il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 » e per « i giudici onorari e i vice procuratori onorari ... il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 » – sia riformulato in modo da rendere certa ed inequivoca l'applicabilità della suddetta proroga a coloro che esercitano le funzioni al 31 dicembre 2009, atteso che il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e non a quella, antecedente, dell'entrata in vigore del decreto) appare idoneo, invece, a rendere di fatto inapplicabile la proroga medesima; al riguardo si valuti anche l'opportunità di chiarire se la proroga riguarda tutti i soggetti richiamati nelle due suddette disposizioni, atteso che nella sua attuale formulazione non comprende i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che sono invece menzionati nella relazione illustrativa tra i destinatari della proroga;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 11, si sostituisca il riferimento all'articolo 20, quinto comma, della legge 468 del 1978 con il richiamo all'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, che ha disposto l'integrale abrogazione della citata legge n. 468.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, commi 1 e 2 – secondo cui le regole tecniche in materia di notificazione degli atti in via telematica vigenti alla data di entrata in vigore del decreto perdono efficacia solo a partire dal momento dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti – dovrebbe verificarsi l'esigenza di fare riferimento non al momento dell'adozione quanto piuttosto a quello dell'entrata in vigore di questi ultimi, anche al fine di consentire una tempistica adeguata per il passaggio dalle vecchie alle nuove regole tecniche;

all'articolo 4, comma 8 lettera *d*), capoverso ART. 149-*bis*, quarto comma – ove si prevede che, nella notifica degli atti processuali con procedure telematiche, la redazione della relata di notifica avvenga ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura civile – dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare l'attuale disciplina riferita alla relata di notifica di cui all'articolo 148 (che prevede, ad esempio, l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, i motivi della mancata notifica, le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario ecc.) con le nuove modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3084 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario »;

considerato che il provvedimento reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del sistema giudiziario, prevedendo in particolare la proroga delle funzioni dei magistrati onorari, misure volte alla copertura di sedi giudiziarie rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti e interventi diretti ad accelerare la digitalizzazione della giustizia nel processo civile e penale;

ritenuto che il contenuto del provvedimento sia riconducibile, prevalentemente, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 28 ottobre 2008 con riferimento al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, di contenuto in parte analogo a quello in esame (con riferimento alla copertura delle sedi disagiate);

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 3084, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2009, recante « Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

valutato positivamente l'obiettivo, sotteso al provvedimento, di proseguire nel processo di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento delle possibilità di ricorrere ai sistemi telematici di pagamento, a carte di debito, di credito o ad altri strumenti di moneta elettronica disponibili sul circuito bancario e postale per il versamento di somme nell'ambito dei procedimenti giudiziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 8-*ter* dell'articolo 4, il quale prevede che il decreto ministeriale concernente le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica è adottato entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del « medesimo decreto », valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « 161-*quater* » con le parole: « 161-*ter* » e le parole: « medesimo decreto », con le parole: « presente decreto ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010 ».

All'articolo 3:

al comma 1, il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole: « all'interno di altri distretti della stessa regione » sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: « Napoli e Palermo; » sono inserite le seguenti: « per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari », dopo le parole: « Messina e Catania » sono inserite le seguenti: « per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria » e le parole: « per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio). — 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le

funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“ART. 9-bis. — (*Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura”;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: “e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione” sono soppresse.

ART. 3-ter. — (*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240*). — 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di

monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito *internet* del Ministero della giustizia ».

ART. 3-quater. — (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi). — 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado”;

b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

“CAPO II-bis

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

ART. 26-bis. — (Oggetto). — 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione”.

ART. 3-quinquies. — (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195). — 1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Il Ministro della giustizia, nell’atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi” ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « fino all'adozione dei decreti » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « , nei casi consentiti, » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate »;

al comma 3, lettera a), capoverso, dopo le parole: « Allo stesso modo si procede » sono inserite le seguenti: « per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « all'Allegato n. 6 » sono sostituite dalle seguenti: « agli Allegati n. 6 e n. 7 » e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate »;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

d-bis) all'articolo 530, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto »;

d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo »;

d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;

d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche »;

d-sexies) all'articolo 591-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 569, quarto comma »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-*ter* sono inseriti i seguenti:

“ART. 169-*quater*. — (*Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto*). — Il prezzo d'acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale”.

“ART. 169-*quinquies*. — (*Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite*). — I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita”;

b) l'articolo 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“ART. 173-*quinquies*. — (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo*). — Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma”;

c) dopo l'articolo 161-*bis* è aggiunto il seguente:

“ART. 161-*ter*. — (*Vendite con modalità telematiche*). — Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica”.

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto »;

al comma 11, le parole: « ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — (*Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244*). — 1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2012” ».

Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2010 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari **che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « in numero non superiore a cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « in numero non superiore a centocinquanta unità »;

b) l'articolo 1-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: « e 1-*bis* » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e 1-*bis* » sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: « e 1-*bis* » sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è **scaduto il 31 dicembre 2009** e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, **nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010** e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge **21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni**, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni **a far data dal 1° gennaio 2010**, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

ARTICOLO 3.

(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti).

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. **Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.** Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa **all'interno di altri distretti della stessa regione**, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti).

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; **per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari**; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; **per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria**. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si **considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna** e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. **Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo.**

ARTICOLO 3-bis.

(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio).

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ultimo modificato dal presente decreto può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. – *(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio).* – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione » sono soppresse.

ARTICOLO 3-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione pre-

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

disposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito *internet* del Ministero della giustizia ».

ARTICOLO 3-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado »;

b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

« CAPO II-bis.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

ART. 26-bis. – *(Oggetto).* – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, **nei casi consentiti**, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione ».

ARTICOLO 3-*quinquies*.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi ».

ARTICOLO 4.

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino **alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.**

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della

(segue: testo del decreto-legge)

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino **alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni** sono **effettuate** nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico:*

a) *identico:*

« 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede **per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e** per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. *Identico.*

3. *Identico »;*

b) *identica ».*

(segue: testo del decreto-legge)

gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: “Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” ».

4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico ».

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all’Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall’aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all’entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera *b*), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui **agli Allegati n. 6 e n. 7** del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto **limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che indica il proprio codice fiscale »;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: « il cognome e la residenza dell'attore » sono sostituite dalle seguenti: « il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore » e le parole: « il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono » sono sostituite dalle seguenti: « il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono »;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: « Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare » sono inserite le seguenti: « le proprie generalità e il codice fiscale, »;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

« ART. 149-bis. — (*Notificazione a mezzo posta elettronica*). — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

8. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

d-bis) all'articolo 530, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto »;

d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo »;

d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;

d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche »;

d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 569, quarto comma ».

8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono inseriti i seguenti:

« ART. 169-quater. — (*Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto*). — Il prezzo d'acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. »;

ART. 169-quinquies. — (*Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite*). — I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi

(segue: testo del decreto-legge)

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita »;

b) l'articolo 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« ART. 173-*quinquies*. — (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo*). — Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma »;

c) dopo l'articolo 161-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 161-*ter*. — (*Vendite con modalità telematiche*). — Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica ».

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

9. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

10. *Identico.*

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo **34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 4-bis.

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

ALFANO, *Ministro della giusti-
zia.*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pub-
blica amministrazione e
l'innovazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0032640